

n. 1279/2009

IL TRIBUNALE DI GORIZIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Nicola Russo                      Presidente

dott. Luca Marani                      Giudice

dott.ssa Micol Sabino                      Giudice relat.

previa preliminare conferma integrale del decreto del giudice relatore  
dd. 21.10.2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1279/2009 promossa con atto di citazione  
notificato in data 26.6.2009 da:

**Raegna Mario**, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di  
citazione, dall'Avv. Michele Tunz, ed elettivamente domiciliato presso lo  
studio dello stesso in Gorizia, Corso Italia 17;

**CASO.it**  
-attore-  
contro

**Credifriuli Credito Cooperativo Friuli**, rappresentata e difesa, giusta  
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. ti  
Filippo Sartori e Remo Tarolli, e domiciliata presso lo Studio dell'Avv.  
Silvano Giaggioli, in Gorizia, v. Veneto n. 14;

-convenuta-

Oggetto: Intermediazione mobiliare.

Conclusioni per l'attore:

*"Contrariis relectis*, accertato l'inadempimento della banca convenuta  
nell'ambito del rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria per  
violazione di norme di legge, regolamentari e/o di quanto  
contrattualmente pattuito, e ciò per i motivi riportati in narrativa di  
premessa, qui da intendersi integralmente richiamati, dichiarare la  
risoluzione del contratto di compravendita dei titoli argentini e in ogni  
caso condannare la banca convenuta a risarcire tutti danni patiti e  
*pattendi* dal signor Raegna Mario, pari all'importo corrisposto

dall'attore al momento dell'acquisto dei titoli della Repubblica Argentina oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

e/o essendo l'attore caduto in errore essenziale sull'oggetto del contratto e/o sulle qualità essenziali dello stesso, errore conoscibile solo da parte della convenuta perché in possesso delle necessarie e complete informazioni sul titolo, dichiarare l'invalidità del contratto, condannando per l'effetto la banca alla restituzione delle somme ricevute per le operazioni di acquisto delle obbligazioni sopraindicate, comprensiva di commissioni e bolli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo;

e/o avendo la convenuta concluso il contratto di compravendita dei titoli di cui è causa con se stessa senza specifica autorizzazione dell'attore e pertanto in evidente conflitto di interessi accertare e dichiarare la invalidità e per l'effetto annullare il contratto di acquisto dei titoli di cui è causa, condannando la convenuta alla restituzione della somma ricevuta per l'operazione d'acquisto delle obbligazioni, comprensiva di commissioni e bolli, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo, e danno per lucro cessante, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche procedendo, se del caso, a valutazione equitativa del medesimo ai sensi della disposizione di cui all'art. 1226 c.c.;

e/o per i motivi esposti in narrativa, condannare la banca al risarcimento del danno da lucro cessante determinato nella somma che un investimento in titoli di Stato del medesimo ammontare avrebbe prodotto in termini di interessi ovvero negli interessi risultanti dall'applicazione del tasso legale sul capitale investito alla data dei versamenti, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche procedendo, se del caso, a valutazione equitativa del medesimo ai sensi della disposizione di cui all'art. 1226 c.c.;

e/o per i motivi indicati nella prima memoria di replica, stante l'assenza di contratto di finanziamento redatto rispettando i requisiti di cui agli articoli 30 e 47 Reg. Consob 11522/98, accertare e dichiarare la nullità dell'investimento di cui trattasi, condannando per effetto la convenuta alla restituzione della somma ricevuta per l'operazione di acquisto delle obbligazioni comprensiva di commissioni e bolli oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo, e danno per lucro cessante, o altra somma maggior o minore ritenuta di giustizia, anche procedendo, se del caso, a valutazione equitativa del medesimo ai sensi della disposizione di cui all'art. 1226 c.c.;

in ogni caso con integrale rifusione delle spese e competenze di lite".

~~Conclusioni per la convenuta: "In via principale, respingere ogni avversa domanda in quanto manifestamente inammissibile ed infondata e comunque non provata, con ogni consequenziale pronuncia; in subordine:~~

- I) nella denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia inadempimento contrattuale verificare la mancanza del nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato, nonché la non prevedibilità del danno in occasione dell'ordine contestato;
- II) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, operare la compensazione e la riduzione del danno come dedotto nella comparsa e nella memoria di replica mediante lo storno delle somme beneficiate per stacco cedole e per liquidazione titoli e della minore somma dipendente dal concorso di colpa dell'attore come meglio dedotto negli atti richiamati, anche tenuto conto della valuta in dollari delle operazioni nonché della accertanda diversa percentuale di obbligazioni detenibile dall'attore sulla base delle caratteristiche finanziarie dello stesso.

Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre IVA e Cnpa in misura di legge”.

#### **Motivazione**

Preliminarmente si conferma integralmente il decreto del giudice relatore dd. 21.10.2010.

Tra le parti in causa è intervenuto un rapporto contrattuale che ha preso le mosse dalla stipula del contratto di intermediazione finanziaria - contratto quadro- in data 16 maggio 2001; tale rapporto si è poi estrinsecato nell'acquisto in data 17-5-2001 di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per un controvalore di \$ 1.250.000. L'operazione veniva eseguita sulla base di un finanziamento deliberato in data 7-5-2001.

A seguito del *default* della Repubblica Argentina, l'attore agiva in giudizio prospettando essenzialmente la violazione da parte dell'istituto di credito convenuto delle regole di comportamento dettate dalla normativa di settore, con conseguente domanda di risoluzione del contratto di compravendita di titoli, o in alternativa con domande di annullamento o di declaratoria di nullità dello stesso.

Occorre pertanto valutare la fondatezza della doglianza avanzata dall'attore in ordine al mancato rispetto da parte dell'istituto di credito degli obblighi comportamentali imposti dalla normativa di settore. Invero la parte attrice lamenta la mancata erogazione da parte dell'istituto di informazioni sufficienti circa gli specifici rischi connessi all'investimento compiuto: in particolare si duole di non essere stata resa edotta del grado elevato di rischiosità dell'operazione di investimento in *bond* argentini, consistente nel rischio emittente e nel rischio valuta.

Giova preliminarmente rammentare che in materia trova applicazione il T.U.F. (testo unico sull'intermediazione finanziaria-Dlgs. 58/98) nonché il Regolamento Consob adottato con delibera n. 11522/98 (nella formulazione *ratione temporis* applicabile al caso in esame). Tali fonti

gravano l'intermediario di pregnanti obblighi comportamentali a livello informativo (discendenti dal principio generale di buona fede, il quale impone che nelle contrattazioni caratterizzate da asimmetria informativa la parte più forte ponga l'altro contraente nelle condizioni di negoziare consapevolmente), e ciò sia nelle fasi antecedente e contemporanea alla stipula del contratto quadro (contratto di intermediazione finanziaria, assimilabile al mandato; vedasi S.U. 26724 e 26725 del 2007) come anche nella fase successiva relativa alla attuazione ed esecuzione dello stesso (per il tramite dell'effettuazione delle singole operazioni di negoziazione dei titoli dovendosi intendere i singoli ordini, pur aventi natura negoziale, semplici modalità attuative del contratto quadro). In

particolare l'art. 21 T.U.F. stabilisce al comma 1 lett d) che: *"i soggetti abilitati devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"*. Tali obblighi sono poi specificati dal Reg. Consob 11522/98 agli artt. 26 e segg.: l'art. 28 Reg. Consob stabilisce infatti al comma 1 che *"prima*

*della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio"* (cd. obblighi di informazione passiva); *"b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato numero 3"*. Questo con riguardo agli obblighi informativi imposti all'intermediario in riferimento alla fase antecedente o concomitante la stipula del contratto quadro.

Successivamente, nella fase esecuzione del contratto quadro, e con riferimento alle singole operazioni di investimento, l'art. 28 co. 2 Reg. Consob stabilisce che *"gli intermediari autorizzati non possono*

*effettuare o consigliare operazioni ... se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione ... la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".*

Va poi rilevato che l'art. 23 T.U.F. stabilisce una inversione dell'onere probatorio in riferimento alla dimostrazione del mancato rispetto delle regole di comportamento gravanti sull'intermediario in tema di informazione del cliente e di divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente medesimo: spetta infatti all'istituto di credito fornire la prova di aver tenuto una condotta conforme alla citata normativa di settore. Ne consegue che l'investitore dovrà allegare l'inadempimento delle obbligazioni disciplinate dal testo unico e dalla normativa regolamentare, mentre incomberà sull'intermediario la dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni allegate come inadempite nonché, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.

Tanto premesso, si evince dalla lettura degli atti di parte attrice che le doglianze attoree si appuntano sulle carenze informative inerenti la singola operazione di acquisto delle obbligazioni argentine; pertanto non si prenderanno in considerazione gli obblighi informativi precedenti o concomitanti la stipula del contratto quadro (peraltro assolti dall'istituto, atteso che è documentalmente dimostrato – rispettivamente all. n. 1 della parte convenuta e n. 2 della parte attrice - che l'intermediario ha consegnato il documento generale sui rischi degli investimenti e ha provveduto a raccogliere dall'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché circa la sua propensione al rischio, secondo la previsione dell'art. 28 co.1

lett.a Reg. Consob cit.), quanto piuttosto quelli riguardanti lo specifico investimento *de quo*.

Come detto, nel nostro caso non è contestato che la banca abbia consegnato all'attore il documento generale sui rischi degli investimenti, previsto dal regolamento Consob. Tuttavia, tale circostanza è ai nostri fini priva di pregio, atteso che l'obbligo della banca di informare il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione non può ritenersi assolto con la mera consegna del documento suddetto: si tratta invero di documento esplicativo in via assolutamente generica della attività di investimento e

dei suoi rischi, che però non fa riferimento a operazioni concrete, che invece costituiscono l'oggetto dell'obbligo informativo che si assume violato.

La difesa della banca si appunta inoltre sulla circostanza che il Raugna in altre occasioni aveva acquistato diversi titoli a carattere speculativo.

Tuttavia, neppure tale argomentazione ha valore nel caso di specie, poiché la descrizione dell'attore come soggetto esperto in materia di investimenti e alla ricerca di investimenti di tipo speculativo non vale a esonerare l'istituto di credito dagli obblighi sullo stesso gravanti. Ciò perché il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato altri titoli a rischio non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob.

In conclusione, mentre, per quanto detto deve escludersi che la conoscenza delle regole che presidono agli investimenti in strumenti finanziari e il rilievo che in altre occasioni l'attore avesse compiuto investimenti di tipologia analoga a quello per cui oggi si discute valgano di per sé a esonerare la banca dall'obbligo di informare il cliente sui singoli strumenti finanziari ogni volta che l'investitore si accinga a compiere una nuova operazione, tuttavia emerge dalle dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti dell'istituto all'udienza del 21.10.10, che la banca abbia assolto ai suddetti obblighi

comportamentali-informativi: i dipendenti hanno infatti riferito di avere entrambi personalmente reso all'investitore tutte le informazioni necessarie in ordine ai rischi connessi all'operazione, correlati sia alla natura del titolo e al suo corso (il titolo era sceso a 80 su 100) che alla circostanza che per effettuare tale acquisto l'attore avrebbe dovuto indebitarsi.

Ulteriore doglianza attorea riguarda l'addotta violazione da parte della banca del divieto di effettuazione di operazioni inadeguate al profilo patrimoniale del cliente. A tal proposito l'art. 21 co. 2 lett. a) secondo periodo T.U.F. stabilisce che: *"i soggetti abilitati ... classificano il grado di rischio dei prodotti finanziari ... e rispettano il principio dell'adeguatezza tra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine"*. L'art. 29 del Reg. Consob citato stabilisce poi che *"gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione"* (comma 1); *ai fini di cui al comma 1 gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e delle altre informazioni disponibili in relazione ai servizi prestati"* (comma 2).

La doglianza formulata dall'attore è fondata. Deve ritenersi che l'operazione di acquisto delle obbligazioni argentine fosse infatti inadeguata al profilo del cliente. Va invero sottolineato come l'attore Raugna Mario, a proposito delle indicazioni richieste dal citato art. 28

co.1 lett a) Reg. Consob (ossia: esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio) avesse dichiarato una esperienza media, con propensione al rischio media, e obiettivi di investimento di "redditività con elementi di rivalutabilità". A tale elemento va infatti attribuito rilievo determinante ai fini della valutazione di inadeguatezza dell'operazione: come detto, è proprio l'art. 29 co. 2 Reg., Consob a richiamare, quale parametro per la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, le "informazioni di cui all'art. 28", e inoltre anche "ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati".

Ora, sotto il primo profilo, si è detto come l'investitore avesse dichiarato una propensione al rischio media; sotto il secondo profilo, la banca non ha mai negato che l'operazione di acquisto dei *bond* argentini rivestisse carattere speculativo.

In conclusione, l'operazione di acquisto delle obbligazioni in questione deve ritenersi inadeguata in considerazione delle seguenti circostanze,

tutte convergenti e sicuramente conosciute dall'istituto: la dimensione dell'operazione (l'investimento in esame rappresentava circa la metà del portafoglio titoli del cliente), la circostanza che per l'effettuazione di tale acquisto l'investitore doveva indebitarsi (si ricordi infatti che l'attore aveva contratto un finanziamento deliberato in data 7-5-11), la natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, le condizioni di mercato dei titoli (il cui *rating* era stato oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali); ancora, la circostanza che il cliente era investitore non professionale nonché, per quanto si è detto, la propensione al rischio manifestata, e che deve ritenersi abbia valore in relazione a ogni singola operazione, essendo pertanto irrilevante che in passato l'investitore avesse acquistato titoli speculativi, dovendosi ritenere che il cliente possa determinarsi in maniera diversa rispetto a ogni singola operazione per le più differenti motivazioni.

Ciò detto, va sottolineato che l'art. 29 Reg. Consob stabilisce che gli intermediari autorizzati devono astenersi in presenza di una operazione inadeguata. Allorché ricevano da un investitore disposizioni relative a un'operazione non adeguata, lo devono informare di tale inadeguatezza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'operazione; qualora l'investitore intenda ciononostante dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potranno legittimamente eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Nel caso in esame l'istituto non ha fornito la prova, posta a suo carico dall'articolo 23 T.U.F. surrichiamato, di aver informato l'investitore della specifica circostanza che l'operazione non era adeguata e che non vi si sarebbe dovuto procedere; né di avervi poi proceduto solamente a seguito di ordine scritto impartito dal cliente.

Non rileva, al fine di ritenere il comportamento dell'intermediario conforme alla normativa citata, la sottoscrizione della "clausola di salvaguardia" da parte dell'attore (vedasi retro dell'ordine di acquisto recante la clausola di salvaguardia denominata "titoli emessi da cd. paesi emergenti"): infatti la generica formula di stile riportata nella clausola citata non fa alcun riferimento alla circostanza se l'investitore sia stato informato che l'operazione non era adeguata; anche il riferimento ai rischi dell'investimento è assolutamente generico; il richiamo poi al documento sui rischi generali degli investimenti finanziari è irrilevante poiché, per quanto detto, tale documento non può ritenersi riferito alla specifica operazione, atteso che ogni singolo investimento richiede una valutazione peculiare e selettiva, e non generale e aprioristica.

Ritenuto pertanto che l'istituto convenuto abbia violato le regole di comportamento in tema di divieto di operazioni inadeguate al profilo

del cliente, occorre valutare quale responsabilità discenda in astratto da tale condotta. A tale proposito giova ricordare che le S.U. nn. 26724 e 27725 del 2007 hanno stabilito, previa distinzione tra "gli obblighi che precedono o accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione, e quelli che invece si riferiscono alla successiva fase esecutiva" che "la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità - del contratto, per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni (non ostando a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti...la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto). La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano

*gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso".*

Nel caso di specie, atteso che gli obblighi di comportamento violati, per quanto detto, sono relativi alla fase successiva alla stipula del contratto quadro, ne deriva in astratto, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto al ristoro dei danni patiti da parte dell'investitore, oltre alla risoluzione del contratto quadro ove si tratti di inadempimento di non scarsa importanza.

Prima di esaminare l'applicabilità di tali principi al caso concreto, va detto che, trattandosi di violazione di obblighi comportamentali relativi alla fase successiva alla stipula del contratto di intermediazione, in ossequio al pronunciamento della suprema Corte andrà rigettata la domanda di annullamento del contratto per errore essenziale.

Occorre ora valutare se l'inadempimento dell'intermediario sia di non scarsa importanza, comportando perciò la risoluzione del contratto di intermediazione.

Preliminarmente devesi osservare che l'attore chiede la risoluzione per inadempimento del "contratto di compravendita". Tuttavia, sempre in omaggio alla ricostruzione della fattispecie effettuata dalle Sezioni Unite, mentre il contratto d'intermediazione finanziaria è assimilabile a un contratto di mandato, i successivi ordini del cliente integrano semplici atti negoziali unilaterali, attuativi del suddetto accordo, privi cioè di natura contrattuale. Ciò detto, l'istituto della risoluzione contrattuale non è applicabile all'operazione di investimento in obbligazioni argentine, poiché tale rimedio è preordinato a colpire i vizi funzionali del sinallagma, assente tuttavia laddove non ricorra un contratto a prestazioni corrispettive. Dunque, più opportunamente, la domanda attorea di risoluzione deve intendersi riferita al contratto di intermediazione (contratto quadro) concluso con l'istituto di credito, e non al singolo acquisto di titoli. Ciò premesso, tornando alla valutazione del profilo di gravità dell'inadempimento, va rilevato come

la mancata osservanza, per quanto si è detto, della normativa di settore in punto di operazioni inadeguate, ha comportato il venir meno di tutte le cautele di tipo procedimentale approntate dall'ordinamento a tutela non solo del singolo investitore, ma dell'interesse più generale del mercato. Tanto è vero, che tali norme rivestono pacificamente natura imperativa e la violazione delle stesse integra perciò un inadempimento di rilevante gravità, con conseguente effetto risolutivo del contratto quadro. L'esito suddetto comporta, oltre al risarcimento del danno, obblighi restitutori in capo ai contraenti secondo le norme del pagamento dell'indebito, attesa la efficacia retroattiva tra le parti della risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo a carico dell'odierna convenuta, previa restituzione dei titoli e detratto l'importo delle cedole percepite e degli importi derivati dalla avvenuta liquidazione di una parte dei titoli, di restituzione della somma ricevuta, oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo (ai sensi dell'art. 2033 c.c., non essendo emersi elementi che consentano di affermare la mala fede dell'*accipiens*). Si noti che sulla quantificazione della somma che l'istituto deve restituire vi è sostanziale concordanza tra le parti, le quali controvertono esclusivamente sull'indicazione dell'importo in dollari o euro. Pertanto: applicandosi analogicamente l'art. 1278 c.c., che per i debiti di somma di denaro determinati "*in una moneta non avente corso legale nello Stato*" dispone che "*il debitore ha la facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza*"; tenuto conto che in virtù dell'effetto retroattivo della risoluzione occorrerà fare riferimento al giorno del pagamento dell'indebito; considerato altresì che l'addebito originario era di \$ 1.008.767,73 pari a € 1.141.915,02 (all. 1 fascicolo convenuta); rilevato che le parti documentano e concordano che il corrispettivo ricavato dalla vendita dei titoli è stato di € 99.210,67, € 98.585,18 e € 112.615,82 (all. 5 fascicolo convenuta) e che la cedola percepita *medio tempore* - quest'ultima circostanza di fatto contestata dall'attore ma

documentalmente dimostrata dalla banca (all. n. 5 fascicolo convenuta) – ammonta a \$ 64.257,81, pari a € 70.021,73 al cambio nel giorno del pagamento, ne consegue che l'istituto di credito va condannato al pagamento della somma di € 761.481,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Quanto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'istituto di credito consistente nel mancato rispetto dei propri doveri comportamentali, vanno svolte le seguenti considerazioni: coerentemente con la fondamentale sentenza della Suprema Corte n. 13533/2001, mentre è sufficiente che il creditore allegi l'inadempimento, dovrà però fornire la prova del danno, quest'ultimo in ogni caso limitato ai danni prevedibili, nonché del nesso di causalità tra l'inadempimento e il pregiudizio. Peraltro, la prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno potrà essere fornita anche sulla base di presunzioni (cfr. Cass. n. 2305 del 2/2/2007). Tale presunzione si chiarisce considerando che l'accertata violazione del divieto legale di far luogo a operazioni inadeguate in assenza delle cautele procedurali approntate dal legislatore fa presumere la verifica di un pregiudizio in capo l'investitore, atteso che la condotta dell'intermediario ha esposto l'investitore proprio a quel rischio che il legislatore intendeva evitare attraverso la previsione delle cautele. La presunzione è stata cioè effettuata a monte dal legislatore, il quale ha ritenuto che se fosse stata rispettata la normativa di protezione dettata a sua tutela il cliente avrebbe desistito dall'investimento o lo avrebbe effettuato con modalità differenti.

Ritenuta pertanto dimostrata la sussistenza del nesso di causalità, va verificato se l'attore ha provato la sussistenza del danno e la sua quantificazione, che, trattandosi di inadempimento contrattatale, va parametrata al cd. interesse positivo. Sul punto deve rilevarsi la carenza di allegazioni e prove in ordine all'*an* e al *quantum*. Invero, a ben guardare, per un verso il danno lamentato dall'attore viene indicato

nella richiesta di restituzione dell'ammontare investito, riguardo alla quale si è già detto. In aggiunta, l'attore allega sì di avere subito un danno da lucro cessante, ma esso è indicato in modo assolutamente generico, esaurendosi la doglianza nel richiamo a tale categoria di pregiudizio senza poi indicare in cosa questo danno da lucro cessante si sarebbe concretizzato: non è infatti bastevole a tal fine ipotizzare un differente utilizzo o investimento delle somme (si parla genericamente di un risarcimento parametrato alla somma che un investimento in titoli di Stato avrebbe prodotto in termini di interessi ovvero agli interessi risultanti dall'applicazione del tasso legale sul capitale investito alla data dei versamenti) ma è necessaria l'indicazione di concrete differenti occasioni mancate.

II CASO.it  
Va altresì rilevato che è priva di pregio la doglianza dell'attore relativa alla commercializzazione dei titoli in contropartita diretta: non è sufficiente a integrare il conflitto d'interesse censurato dalla normativa di settore il solo fatto che la banca abbia venduto al cliente titoli preventivamente acquistati a tal fine da altro intermediario autorizzato; la fattispecie del conflitto d'interessi è configurabile laddove emerga che, così operando, la banca abbia perseguito interessi propri o di terzi, incompatibili con quelli del cliente, ciò che non è nel caso di specie, non avendo peraltro l'attore dimostrato di aver subito alcun danno per il fatto che i titoli si trovassero già nel magazzino della banca.

Sulla domanda di nullità del contratto di intermediazione per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 30 e 47 Reg. Consob il collegio non potrà pronunciarsi, stante la sua tardività (peraltro la allegazione di controparte è erronea, poiché invoca la nullità per mancanza dei requisiti suddetti nel contratto di finanziamento, laddove il contenuto previsto dagli artt. 30 e 47 Reg. Consob si riferisce non al contratto di finanziamento, bensì al contratto quadro, il quale deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei tipi di finanziamento previsti).

Il parziale accoglimento delle pretese attoree giustifica la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata,

-accertato l'inadempimento della parte convenuta nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto dispone la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria stipulato in data 17.5.2001 tra Raugna Mario e Credifriuli Credito Cooperativo Friuli;

- rigetta ogni ulteriore o contraria domanda;

-condanna Credifriuli Credito Cooperativo Friuli a restituire a Raugna Mario € 761.481,32, oltre interessi legali dal 26.6.2009 al saldo;

-liquida le spese di lite in € 1.139,52 per spese anticipate, € 20.043,00 per onorari, € 3.786,00 per diritti, oltre accessori e rimborso forfetario, dichiara compensate tra le parti dette spese di lite in ragione della quota di ½ e condanna Credifriuli Credito Cooperativo Friuli alla rifusione in favore di Raugna Mario della residua quota di ½.

Gorizia, 22-9-11

-Il Giudice relatore-

-Il Presidente-

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2011